



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2020

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio

ONOREVOLI SENATORI - Nel corso degli ultimi anni, in tutto il territorio nazionale, abbiamo assistito ad un notevole incremento della popolazione degli ungulati e, in particolare, dei cinghiali che, sempre più spesso, come evidenziato da numerosi fatti di cronaca, provocano danni a persone e a cose, causando, in particolare, numerosi incidenti nella circolazione stradale, con il conseguente esborso di denaro pubblico per i relativi indennizzi.

Il soprannumero dei cinghiali sta determinando gravi squilibri ecologici, essendo la loro diffusione direttamente proporzionale alla rarefazione di specie protette a causa delle abitudini alimentari che connotano questi ungulati come voraci onnivori.

Da più parti emerge l'esigenza di ricomporre gli squilibri ecologici in crescente aumento determinati dall'ormai incontrollata espansione della popolazione di cinghiali dovuta, tra l'altro, alla presenza nel territorio di molte regioni piuttosto che della specie autoctona, a ridotta prolificità, di soggetti di provenienza estera, con prolificità doppia rispetto a quella del ceppo originario.

La legge 11 febbraio 1992, n. 157, che disciplina la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, si caratterizza per alcuni punti qualificanti, dei quali i più importanti sono quelli relativi alla programmazione dell'esercizio venatorio e alla sua limitazione temporale, nonché all'individuazione delle specie protette. La pianificazione faunistica, volta a determinare una stretta osservanza del tipo di caccia prescelta, ha fortemente contribuito a evitare la casualità del prelievo venatorio, nonché a tutelare e a programmare interventi per la fauna selvatica.

Allo stato attuale, tuttavia, la disciplina vigente non offre strumenti adeguati per contrastare il problema della gestione del soprannumero dei cinghiali.

Il presente disegno di legge individua, pertanto, alcune modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, orientate proprio alla soluzione della situazione descritta.

In particolare, l'articolo 1, nel confermare che l'esercizio dell'attività venatoria è subordinata all'esigenza di conservazione della fauna selvatica, apporta alcune innovazioni alla disciplina vigente, con l'obiettivo di affrontare gli effetti dannosi che il crescente numero di cinghiali determina.

A tal fine, si estende la durata dell'attività venatoria a tale specie di animali selvatici, essendo questa la soluzione che, senza aggravio di spese per le finanze pubbliche, consente di controllarne l'indiscriminata e sempre più pericolosa espansione. Pertanto, l'arco temporale dell'esercizio venatorio nei confronti di alcuni ungulati viene ampliato, fissandolo nel periodo che decorre dal 1° ottobre al 31 gennaio e per tre giorni alla settimana, ferma restando l'osservanza del silenzio venatorio per i giorni di martedì e di venerdì.

Inoltre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potranno regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi, dell'arco temporale e del numero di giornate settimanali fruibili, qualora adottino piani di abbattimento selettivo, distinti per sesso e per classi di età, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o gli istituti riconosciuti a livello regionale. La caccia di selezione agli ungulati sarà

consentita ai soli soggetti abilitati, previa partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico, svolto dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione, in conformità con i programmi e le modalità indicate dall'ISPRA.

Per contrastare la diffusione incontrollata degli ungulati sul territorio sono, altresì, introdotte sanzioni per chi immette o foraggia cinghiali selvatici con l'arresto da due a sei

mesi o l'ammenda da euro 516 a euro 2.065.

Ulteriori sanzioni sono introdotte, infine, per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nonché nei terreni adibiti ad attività sportive, fatta salva la caccia di selezione nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di riproduzione di fauna selvatica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*) »;

b) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. - (*Gestione faunistico-venatoria degli ungulati*) - 1. La gestione del cinghiale (*Sus scrofa*), del capriolo (*Capreolus capreolus*), del cervo (*Cervus elaphus*), del daino (*Dama dama*), del camoscio (*Rupicapra rupicapra*) e del muflone (*Ovis montanus*) è finalizzata alla conservazione e alla diffusione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente e con le attività antropiche.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi, dell'arco temporale e del numero di giornate settimanali fruibili di cui all'articolo 18, adottando piani di abbattimento selettivo, distinti per sesso e per classi di età, previo parere dell'ISPRA o degli istituti riconosciuti a livello regionale.

3. La caccia agli ungulati, con l'eccezione del cinghiale (*Sus scrofa*), è consentita esclusivamente in forma selettiva. Il prelievo selettivo è esercitato individualmente, alla cerca o all'aspetto, con arma a canna rigata di cui all'articolo 13, munita di ottica di mira o con l'arco. È vietato l'uso di cani. Il prelievo venatorio del cinghiale, oltre che in

forma selettiva, può essere effettuato in battuta, in braccata e con il metodo della girata o in forma singola, utilizzando anche armi a canna rigata prive di ottica di mira e armi a canna liscia, di calibro non superiore al 12, caricate con munizioni a palla unica. L'attività di recupero dell'animale ferito è svolta da soggetti abilitati secondo disposizioni impartite dalle regioni e dalle province autonome, con l'utilizzo di cani da traccia appositamente abilitati, nonché con l'arma al seguito. Tale attività non costituisce attività venatoria e può essere esercitata anche nelle aree a divieto, previa intesa con l'ente gestore e nei giorni di silenzio venatorio.

4. La caccia di selezione agli ungulati è consentita ai soli soggetti abilitati, previa partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico svolto dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione, in conformità con i programmi e le modalità indicate dall'ISPRA.

5. L'abilitazione conseguita ai sensi del comma 4 ha validità su tutto il territorio nazionale.

6. Le abilitazioni in essere, rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno validità nazionale se conseguite secondo le modalità di cui al comma 4.

7. Nei territori di cui all'articolo 10, comma 8, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, e nelle foreste demaniali, è consentita la caccia di selezione agli ungulati secondo le disposizioni del presente articolo.

8. Le regioni, ai fini della sicurezza alimentare, incentivano le attività di gestione e valorizzazione delle carni dei selvatici abbattuti in caccia e di controllo attraverso i centri di sosta (CdS) e i centri di lavorazione

delle carni (CdL), secondo la normativa sanitaria vigente in materia »;

c) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« Art. 19. - (*Controllo della fauna selvatica*) - 1. Le regioni possono vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la tutela della biodiversità e delle attività umane, per la sicurezza delle persone, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche, per la tutela del patrimonio storico-artistico e per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica.

3. Il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico, non costituisce esercizio di attività venatoria e può essere effettuato sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le aree protette e le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria, ed è disposto e organizzato dalle regioni, dalle province autonome o dagli enti gestori delle aree protette.

4. Il controllo tramite prelievo, cattura o abbattimento, nel caso delle specie autoctone e di quelle di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2015, è di norma preceduto dall'applicazione di metodi di prevenzione incruenti, definiti dall'ISPRA in apposito elenco riferito a ciascuna specie e a ciascuna tipologia ambientale. Qualora fosse verificata, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'i-

nefficacia dei predetti metodi, le medesime possono autorizzare catture o abbattimenti con modalità scelte tra quelle compatibili con le caratteristiche delle specie e degli ambienti interessati.

5. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie di cui all'allegato 1 al citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, il controllo è finalizzato all'eradicazione sulla base di appositi provvedimenti regionali.

6. Le attività di cattura e abbattimento possono essere attuate dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali o regionali, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi medesimi, delle guardie forestali e delle guardie comunali, delle guardie venatorie volontarie e giurate purché, in caso di abbattimento, muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Le regioni, con proprio atto, possono, altresì, autorizzare gli interventi di cui al comma 4 anche avvalendosi di cacciatori specificatamente formati e abilitati previa frequenza di appositi corsi, individuando altresì il soggetto incaricato dell'attività di coordinamento.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare gli interventi di cui al comma 4 anche avvalendosi di proprio personale dipendente specificatamente formato o da altri soggetti appositamente delegati, dotati di specifiche competenze tecniche o professionali »;

d) all'articolo 21, comma 1:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) l'esercizio venatorio, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati di cui all'articolo 18-*bis*, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cat-

tura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica »;

2) la lettera *t*) è sostituita dalle seguenti:

« *t*) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti o da centri di lavorazione delle carni di selvaggina autorizzati per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

t-bis) immettere cinghiali in natura; eventuali deroghe, conformemente a quanto previsto nell'articolo 7 della legge n. 221 del 2015, nonché dall'articolo 38 della legge n. 154 del 2016, possono essere concesse dalle regioni su parere dell'ISPRA. Sono fatte salve le strutture recintate di aziende faunistiche venatorie, agrituristiche venatorie ed aree addestramento cani, poste in aree individuate dalle regioni negli strumenti di pianificazione faunistica;

t-ter) è vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo e alla caccia di selezione, secondo le disposizioni emanate dalle regioni »;

3) dopo la lettera *u*) sono inserite le seguenti:

« *u-bis*) ferme restando le misure di conservazione ovvero gli eventuali piani di gestione previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, a partire dalla stagione venatoria 2021-2022, è vietato utilizzare munizioni contenenti piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

u-ter) utilizzare, a partire dalla stagione venatoria 2021-2022, munizioni contenenti piombo con armi a canna rigata »;

4) dopo la lettera *ff*) è aggiunta la seguente:

« *ff-bis*) immettere in natura specie alloctone, ad eccezione di quelle previste dagli allegati I e II al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2015 o in ottemperanza a quanto disposto da altre leggi o regolamenti »;

e) all'articolo 27, comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) agli agenti dipendenti delle regioni o degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare, durante il servizio e per i compiti di istituto, le armi da caccia di cui all'articolo 13, nonché armi con proiettili a narcotico e dispositivi soppressori e moderatori di suono. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità ai regolamenti di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 »;

f) all'articolo 30, comma 1:

1) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 464 a euro 1.549 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive, fatta salva la caccia di selezione nelle oasi di protezione e nelle zone di ri-

popolamento e cattura e nei centri di riproduzione di fauna selvatica »;

2) dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

« *l-bis*) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da euro 516 a euro 2.065 per chi immette o foraggia cinghiali in violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere *t-bis*) e *ter*), della presente legge ».

€ 1,00